

CHIARIMENTI - Parte V

	Data Richiesta	Quesito	Risposta
176	09.10.2019	<p>QUESITO 1</p> <p>Con riferimento alle norme di misurazione, art. 20.2 dello schema di convenzione, si nota come la descrizione del criterio QD1 rappresenti una estensione del criterio QC1. In altri termini nel criterio QD1 sono aggiunte, alle superfici di cui al criterio QC1, le superfici corrispondenti a "... altre utenze idriche assimilabili (laboratori, ecc.) coi relativi scarichi (WC, lavandini, docce, pilette a pavimento, ecc.)"</p> <p>Tuttavia, in 2 Lotti, il valore riportato nello schema di offerta economica, le quantità di PD1 sono inferiori a PC1. E questo sembra rappresentare una forte contraddizione. Dato che la corretta misura delle superfici rivestirà particolare importanza, in fase di convenzionamento, nella definizione dei canoni del servizio, si chiede, per meglio comprendere il criterio di misura - di meglio specificare i criteri di misura.</p>	<p>L'elemento di misurazione QC1 si riferisce agli impianti di acqua calda sanitaria e altre utenze termiche, l'elemento QD1 agli impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognarie. E' quindi possibile che nelle misurazioni abbiano valori diversi. Le quantità elencate nell'Allegato E - Offerta Economica sono funzionali esclusivamente alla formulazione dell'offerta. Le quantità reali saranno misurate dall'Appaltatore in sede di preventivo e concorreranno al calcolo del corrispettivo convenzionale del servizio e del corrispettivo reale del servizio, così come definiti nella Schema di Convenzione.</p>
177	09.10.2019	<p>QUESITO 2</p> <p>Con riferimento alle norme di misurazione, art. 20.2 dello schema di convenzione, al criterio QE3 – Superficie netta servita dagli impianti di illuminazione esterna – si legge: "si considerano in tal senso le aree adibite al traffico veicolare, le aree esterne di parcheggio, le piste ciclabili, i marciapiedi, i vialetti pedonali ad esclusione delle aree verdi e delle aiuole non illuminate."</p> <p>Chiediamo conferma che la esclusione si riferisca alle sole aree verdi non illuminate E alle aiuole non illuminate. In altri termini si chiede conferma che il "non illuminate" si riferisca sia alle aree verdi e sia alle aiuole - e non quindi solamente alle aiuole.</p>	<p>Si conferma.</p>
178	09.10.2019	<p>QUESITO 3</p> <p>Con riferimento allo schema di offerta economica, Lotto 3, osserviamo come la superficie relativa agli impianti elettrici (PE 1 + PE2) sia complessivamente 581.444 mq. La superficie relativa agli impianti e sistemi di protezione antincendio (PG1) risulta 827.729 mq.</p> <p>Il fatto che il secondo valore sia sostanzialmente più alto del primo, è decisamente in contrasto con la normale realtà impiantistica, essendo le superfici interessate dagli impianti elettrici sempre maggiore o uguale a quella interessata agli impianti AI.</p> <p>Si chiede a cosa si possa attribuire questa differenza.</p>	<p>Analogamente al precedente quesito relativo al QC1 / QD1 (n .....), le quantità elencate nell'Allegato E - Offerta Economica sono funzionali esclusivamente alla formulazione dell'offerta. Le quantità reali saranno misurate dall'Appaltatore in sede di preventivo e concorreranno al calcolo del corrispettivo convenzionale del servizio e del corrispettivo reale del servizio, così come definiti nella Schema di Convenzione.</p>
179	09.10.2019	<p>QUESITO 4</p> <p>Con riferimento alle norme di misurazione, art. 20.2 dello schema di convenzione, al criterio QD1 – Superficie netta servita dagli idrico sanitari e trattamento acqua – si legge: "Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da utenze e punti di distribuzione di acqua calda sanitaria. Si considerano in tal senso le aree abitabili ove si svolge attività sanitaria o istituzionale con presenza di utenti e personale ove siano attivi servizi igienici dotati di punti di distribuzione di acqua calda sanitaria (rubinetti nei servizi igienici, lavandini negli ambulatori, docce, ecc.)."</p> <p>Secondo questa definizione si tratta quindi di misurare le superfici di fabbricato servite da utenze e punti di distribuzione di acqua calda sanitaria.</p> <p>a. Si chiede quindi conferma che in un reparto ospedaliero composto , a titolo di esempio, da 50 locali degenza ognuno con un servizio igienico di 3 mq, la superficie da considerare sia <math>50 \times 3 = 150</math> mq.</p> <p>b. In caso contrario, si chiede conferma, che la superficie da considerare sia la somma della superficie dei servizi igienici e del locale degenza e dei corridoi relativi.</p>	<p>Si conferma l'ipotesi b.</p>

CHIARIMENTI - Parte V

180	10.10.2019	<p>Con i chiarimenti nr. 90 e nr. 145, rispettivamente pubblicati con la prima e la seconda tranne, si legge che la Stazione Appaltante provvederà a pubblicare la versione aggiornata del documento "allegato 5.7 - Clausola Sociale". Si fa presente che tale documento: - definisce l'organico attualmente impiegato nelle diverse Aziende Sanitarie; - dovrebbe dettagliare i livelli, il contratto collettivo di lavoro di appartenenza, i monte ore settimanali di impiego ed altre importanti informazioni per tutte le Aziende Sanitarie potenzialmente aderenti alla convenzione (oggi l'elaborato riporta soltanto il dettaglio delle informazioni per alcune A.S.); - incide nelle soluzioni organizzative scelte dagli Operatori Economici da descrivere all'interno della Relazione Tecnica (offerta tecnica); - incide nella determinazione dei costi e quindi dell'offerta economica in via di definizione.</p> <p>Ad oggi tale pubblicazione risulta non essere ancora stata effettuata, e, conseguentemente tali dati essenziali non sono ancora disponibili. Mancando soltanto circa 20 giorni alla consegna delle offerte, considerata l'importanza del contenuto del documento posto in aggiornamento sia per la formulazione dell'offerta tecnica che di quella economica, la cui incompletezza non consente la costruzione di una offerta né sotto il profilo tecnico (es. Criterio A "organizzazione per l'espletamento del servizio"), né sotto quello economico, siamo a chiedere una proroga dei termini di consegna delle offerte di 30 (trenta) giorni rispetto all'attuale data di scadenza, in attesa dell'aggiornamento del predetto documento. Il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte garantirebbe anche l'interesse pubblico alla massima partecipazione possibile degli operatori economici e alla costruzione di offerte il più possibile aderenti alla reali esigenze delle PP.AA. aderenti. Infine, ad ulteriore supporto della richiesta, si fa presente che, nonostante non obbligatori, l'esecuzione dei sopralluoghi tecnici presso le strutture potenzialmente aderenti sta richiedendo tempi lunghi. La scrivente ritiene tale attività necessaria per identificare i dati di consistenza altrimenti non disponibili tra i documenti posti a base di gara. L'estensione del periodo di gara permetterà di conseguire, da parte dell'Azienda Zero, offerte più aderenti alle proprie necessità e maggiormente "centrate" sotto l'aspetto tecnico ed economico.</p>	E' disponibile in Sintel e nel Profilo del committente la versione aggiornata del documento in questione.
181	11.10.2019	<p>Alcune schede manutentive in formato "XLSX", pubblicate da Azienda Zero in allegato al file "Chiarimento_parte_I" (risposta n° 25), contengono un filtro attivo che rende impossibile visualizzare diverse righe delle stesse schede. I documenti in questione sono: Getis- schede di manutenzione B1.xlsx Getis- schede di manutenzione C1.xlsx Considerato che ciò rende impossibile effettuare modifiche ai files (in quanto gli stessi risultano bloccati), si chiede che codesta Stazione Appaltante voglia rendere disponibili per tutti gli Operatori Economici i files elencati sopra con tutte le celle visibili. Si fa inoltre presente che il file: Getis- schede di manutenzione C2.xlsx è presente soltanto in formato "PDF" e non "XLSX" sicché non è possibile accertare se anche in questo documento siano presenti attività manutentive non visibili. Considerata l'imminente scadenza dell'offerta e l'importanza delle schede tecniche manutentive su indicate per la formulazione dell'offerta tecnica, la cui incompletezza non consente la costruzione dell'offerta sotto il profilo tecnico, siamo a chiedere, anche per tale motivo, di voler concedere la proroga dei termini di consegna delle offerte di 30 (trenta) giorni già richiesta con quesito del 9 ottobre 2019, in attesa dell'aggiornamento del predetto documento.</p>	E' disponibile in Sintel e nel Profilo del committente la versione aggiornata del documento in questione. In merito si evidenzia che nel Documento pubblicato, il quale non ha subito modifiche rispetto al precedente file, sono state rese leggibili alcune attività manutentive che risultavano "nascoste" nel precedente, per mero errore materiale.
182	11.10.2019	<p>In riferimento all'Allegato 5.6 "Garanzie Assicurative", vi chiediamo i seguenti chiarimenti: 1) Al par. R.C.T. Responsabilità Civile – Condizioni particolari: Danni derivanti dall'attività di fornitura Vi chiediamo precisazioni in merito: quali danni intendete ?</p>	Si intendono tutti i danni causati al contraene o a terzi dall'aggiudicatario e derivanti dalla esecuzione delle prestazioni contrattuali.
183	11.10.2019	<p>2) Al par. Responsabilità Civile Professionale Vi chiediamo di confermare se intendete R.C. Terzi, oppure di fornire chiarimenti in merito.</p>	Si intendono tutti i danni causati al contraene o a terzi da figure professionali operanti per conto dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
184	11.10.2019	<p>Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI di tipo verticale/misto, nel quale la capogruppo svolge il 100% dei servizi e le mandanti una quota relativa ai soli lavori, non sia necessario il possesso da parte di queste ultime delle Certificazioni di Qualità ISO 14001 e UNI 11352".</p>	Si conferma.

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)**

**CHIARIMENTI - Parte V**

185	11.10.2019	Con riferimento al requisito di fatturato in servizi analoghi di cui alla lett. k) di pag.14, alla luce dei chiarimenti n. 15 e n. 61, siamo a richiedere conferma circa la correttezza delle seguenti considerazioni in merito all'esatta identificazione di tale fatturato. 1. Si chiede conferma che, nell'ambito di servizi di gestione di attività integrate di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e/o riqualificazioni tecnologiche e/o di servizio energia, dove la manutenzione straordinaria costituisce attività integrata all'ordinaria e comprende anche attività extracanonone, E' CORRETTO considerare l'intero importo fatturato ai fini del calcolo del requisito richiesto dal bando di gara.	Non si conferma.
186	11.10.2019	2. Si chiede conferma che solo nell'ambito di servizi di sola gestione e manutenzione, NON E' CORRETTO considerare l'intero importo fatturato ai fini del calcolo del requisito richiesto dal bando di gara, bensì occorre scorporare le eventuali manutenzioni straordinarie e/o extracanonone, poiché non rientranti in un servizio integrato.	Si conferma.
187	14.10.2019	1. All'art. 1.86 del Capitolato Tecnico di gara si legge: "La verifica dovrà avvenire secondo una delle quattro opzioni previste dal protocollo IPMVP (A, B, C o D), DICHIARATA dall'Appaltatore in sede di offerta". Dal momento che "la scelta delle Opzioni deve avvenire in funzione di numerose considerazioni che non possono essere individuate ed esposte preventivamente", come indicato ai capitoli 5.1 e 6 dei Concetti Base del Protocollo Internazionale di Verifica e Misura delle prestazioni, si chiede conferma che la suddetta DICHIARAZIONE dell'Opzione dovrà essere effettuata durante la fase di presentazione del Preventivo precedente all'OF – contestualmente alla Proposta per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 1.80 del Capitolato Tecnico.	NON si conferma. La scelta tra le opzioni previste dal protocollo IPMVP (A, B, C o D) è richiesta in sede di offerta ed è oggetto di valutazione (criterio G).
188	14.10.2019	2. Si chiede se sia possibile inserire singoli "Prezzi Unitari" superiori al "Prezzo unitario a base d'asta" nella compilazione dell'Offerta Economica secondo l'Allegato 3.E – Modello offerta economica al Disciplinare di Gara pur garantendo un "TOTALE canone annuo convenzionale di offerta" inferiore al valore a base d'asta.	NON si conferma. Come previsto dall'art. 3 del Disciplinare di gara (pag. 24): "Saranno ritenute inammissibili e quindi escluse le proposte che offrano: ... prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di servizio superiori ai prezzi posti a base d'asta, così come indicati nello Schema di offerta economica (Allegato E al presente documento di gara)".
189	15.10.2019	In riferimento alla modalità di fatturazione di cui all'articolo 21 dello Schema di Convenzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 20 della medesima per ciò che concerne le condizioni economiche ed i corrispettivi, si richiede conferma, a codesta spettabile stazione appaltante, che in fase gestionale, a seguito dell'approvazione da parte delle amministrazioni contraenti del Progetto Specifico del Servizio (PSS) e degli interventi di riqualificazione proposti, sarà possibile ed accettata anche una fatturazione dei corrispettivi che espliciti il dettaglio, nella somma complessiva, delle quote che la costituiscono (ad es. Canone servizio energia termico, di climatizzazione, elettrico, attività extra canone, ecc.) e della quota di ammortamento, compresa nel canone, relativa agli investimenti sostenuti per gli interventi di riqualificazione approvati.	La fatturazione deve seguire alla rendicontazione, come indicato all'art. 20.7 dello Schema di Convenzione, mediante "un documento di contabilità dettagliato con i parametri necessari che concorrono, secondo quanto descritto all'Articolo 20.6, alla determinazione dell'importo del periodo considerato".
190	15.10.2019	Nel caso di partecipazione in Costituendo RTI a tutti e cinque i lotti con la medesima compagine, si chiede di confermare che sia sufficiente la presentazione di n. 1 marca da bollo da € 16.00, opportunamente annullata, così come previsto al punto 2.7 Busta Amministrativa del Disciplinare di gara.	Si conferma.
191	19.10.2019	A seguito dei numerosi quesiti formulati in ordine al possesso della certificazione ISO 11352 in caso di RTI, si chiede di confermare ulteriormente che, in ragione della natura della certificazione, quest'ultima potrà essere posseduta anche solo dalla/e società – all'interno del RTI – incaricata/e di svolgere le attività riportate alla lett. K) dell'Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO del Disciplinare "Servizi di governo, presidio tecnologico, pronto intervento, sistema informativo, analisi energetica, ecc.", consistendo tale attività nel coordinamento delle associate nell'esecuzione delle relative quote di servizio, della verifica dei risparmi e della organizzazione e gestione dell'esecuzione da parte di tutto il RTI.	Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione ISO 11352, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate.
192	19.10.2019	Si chiede conferma che i nominativi dei conviventi maggiorenni dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice degli appalti, richiesti alla lettera f) del punto 2, pag. 16 del disciplinare, non debbano essere indicati in fase di offerta, così come specificato nella risposta al chiarimento 11.	Si conferma.
193	19.10.2019	Con la presente si chiede il seguente chiarimento in merito all'importo a base di calcolo per la cauzione del lotto 4. Si chiede se l'importo indicato in € 309.068.272,48 sia corretto in quanto considerato il valore complessivo dell'appalto da bando, dividendolo per 108 e moltiplicando il risultato per 72 (6 anni della durata della fornitura) si ottiene un importo di € 241.886.115.	Si rinvia alla risposta n. 124.

**CHIARIMENTI - Parte V**

194	21.10.2019	Prendendo come riferimento il Lotto 2, comprendente l'AZ ULSS 3 e l'AZ ULSS 5 potenzialmente aderenti alla convenzione, in relazione alle date di scadenza degli attuali contratti (la prima nel 2024 e la seconda in proroga tecnica) ed ipotizzando l'avvio della convenzione il 01/01/2021, si chiede di confermare che, qualora aderenti, i due contratti avranno la seguente durata: AZ ULSS 3 - 6 anni dal 2024 al 2029 AZ ULSS 5 - 9 anni dal 2021 al 2029	Ogni Azienda Sanitaria aderirà alla Convenzione e stipulerà i successivi ordinativi di Fornitura con le modalità definite dagli artt. 7 e 8 dello Schema di Convenzione.
-----	------------	---	--